



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA DA ALTRI ENTI

PREMESSA

L'Azienda, attraverso l'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria, persegue l'obiettivo dell'ottimale distribuzione del personale, affinché ogni dipendente possa operare possibilmente nella sede ritenuta più consona, in relazione alle proprie esigenze professionali, personali, familiari e sociali.

L'Azienda, al fine di contemperare, da un lato, le esigenze ed aspettative del personale già in servizio, e, dall'altro, quelle di coloro che devono fare ingresso nel sistema pubblico, nella pianificazione per la copertura dei posti vacanti osserva un ottimale equilibrio fra assunzioni da graduatorie dei pubblici concorsi ed assunzioni da mobilità volontaria in entrata; ciò tenuto conto delle graduatorie disponibili e della loro consistenza.

ART. 1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Il presente Regolamento disciplina le procedure di mobilità volontaria verso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (di seguito: Azienda), del personale non dirigente appartenente agli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad amministrazioni pubbliche di comparti diversi, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché delle particolari esigenze dell'Azienda.

ART. 2 BANDI DI MOBILITÀ

La mobilità volontaria avviene a domanda del dipendente. L'Azienda, in base ai posti che intende ricoprire mediante tale procedura, emana appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse al trasferimento, da parte di personale della medesima area e profilo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bando pubblico definisce le modalità di presentazione delle candidature, di documentazione e valutazione dei titoli, nonché le modalità di comunicazione fra Azienda e candidato.

Il bando indica i posti disponibili per la procedura, distinti per ambito operativo, ovvero Unità Operativa di assegnazione e disciplina, ove prevista.

L'Azienda mette a bando di mobilità esterna i posti per i quali sono state previamente soddisfatte le domande di mobilità interna; nei casi in cui il bando viene emesso nelle more delle procedure di mobilità interna, le sedi previste vengono indicate come provvisorie.

Il bando è pubblicato, sul sito web dell'Azienda, sezione "Amministrazione trasparente", per un periodo di trenta giorni, nonché nella apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35/ter del D.Lgs 165/2001.

Le procedure sono di norma gestite in forma dematerializzata sia per la fase di acquisizione delle candidature che per le successive fasi del procedimento. Al riguardo il dipendente riceverà tutte le comunicazioni inerenti la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica ordinaria personale indicato nella domanda.

Sono ammessi alla procedura di mobilità coloro che alla data di scadenza del bando abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato confermato dalla prova, del profilo e qualifica richiesti, con Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero con Amministrazioni Pubbliche di comparti diversi.

I dipendenti che al momento della domanda abbiano procedimenti disciplinari aperti per fatti che, qualora accertati comportino sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa, ovvero siano stati rinviati a giudizio per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa, devono documentare tale situazione nella domanda; essi sono ammessi alla procedura con riserva. La riserva sarà sciolta una volta definitosi il procedimento in corso.

I dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno partecipare alla mobilità solo previa dichiarazione di disponibilità alla ridefinizione dell'articolazione del proprio orario di lavoro.

I dipendenti il cui rapporto di lavoro rientri nel periodo di vincolo di permanenza di cui all'art. 35, comma 5/bis, del D.lgs 165/2001, sono ammessi alla procedura solo a condizione che all'atto della domanda venga prodotto il nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dalla amministrazione di appartenenza (rinuncia al vincolo da parte dell'amministrazione di provenienza).

Art. 3

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Valutazione del curriculum

L'ammissione alla procedura del candidato aspirante al trasferimento, oltre che al possesso dei requisiti richiesti dal bando, è condizionata alla valutazione positiva e comparata del curriculum in relazione al posto da ricoprire. La valutazione è effettuata dalle Commissioni di cui all'art. 4, mediante colloquio con il candidato di approfondimento del curriculum e delle aspettative professionali.

Alla valutazione del curriculum è attribuito un punteggio **massimo di punti 10**. Le valutazioni con punteggio inferiore a punti 6 sono considerate negative ed il candidato è escluso dalla procedura.

Valutazione dei titoli

1) anzianità professionale (massimo punti 20)

Anzianità professionale maturata in Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e nella qualifica di appartenenza **punti 1,00 per anno**

Anzianità professionale maturata in amministrazioni pubbliche di comparti diversi in ruolo e qualifica equivalente **punti 0,75 per anno**

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- per i periodi di servizio indicati genericamente nella domanda di mobilità, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- nei punteggi è previsto l'arrotondamento fino ad un massimo di tre decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso (fino a 0.5 del decimale oltre il 3°).

2) qualificazione professionale ruolo sanitario e socio sanitario

- Master universitari di formazione clinico- assistenziale specifico di settore **punti 6**
- Laurea magistrale/specialistica specifica di settore **punti 3**
- Master universitari di formazione clinico- assistenziale professionalizzante **punti 2**

La specificità di settore dei master e quindi della relativa attribuzione di punteggio sarà valutata dalla commissione, tenendo conto dell'elenco dei master specialistici individuati dall'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie.

3) qualificazione professionale personale ruolo P.T.A.

Sono valutabili solo i titoli di studio e qualificazione superiori a quelli richiesti per l'assunzione nella qualifica posseduta. Viene valutato solo il titolo più alto posseduto. I master universitari costituiscono punteggio aggiuntivo.

- Diploma di scuola superiore **punti 2**
- Laurea triennale **punti 4**
- Laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico **punti 6**
- Master universitari post – laurea attinenti **punti 3**

4) residenza in uno dei comuni compresi nel territorio dell'AST di Macerata: punti 10

La residenza dovrà sussistere almeno da sei mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso.

5) distanza dal luogo di residenza (massimo punti 10)

Punti 0,10 per ogni Km di riduzione della distanza fra la residenza e le sedi di servizio di provenienza e di destinazione (per convenzione: sede direzione generale della AST). Tale punteggio si somma a quello del punto 4).

6) situazione personale e familiare

- mancanza del coniuge nello stato di famiglia in presenza di figli minori **punti 3**
- coniuge lavoratore con contratto di tempo indeterminato e sede di lavoro in uno dei comuni dell'Azienda in presenza di figli minori **punti 2**
- per ogni figlio minore di anni sei **punti 2**
- per ogni figlio di età compresa tra 6 e 14 anni **punti 1**

- per ogni figlio a carico portatore di handicap **punti 4**
- soggetto interessato al trasferimento portatore di handicap **punti 4**
- per ogni altro familiare a carico portatore di handicap **punti 3**
- coniuge portatore di handicap **punti 3**

7) Penalizzazioni

Il totale dei punteggi di cui alle lettere precedenti è ridotto dei valori che seguono al ricorrere della seguente condizione:

- sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio ricevute nei due anni precedenti la data di scadenza del bando: per ogni giorno di sospensione **punti 1**

ART. 4 **COMMISSIONI DI VALUTAZIONE**

La valutazione delle domande degli aspiranti alla mobilità viene effettuata da apposite commissioni con la seguente composizione:

Personale del ruolo sanitario e socio sanitario

1. Dirigente delle Professioni Sanitarie con funzioni di Presidente;
2. Collaboratore/Operatore dello stesso ruolo;
3. Titolare di incarico di funzione di coordinamento.

Personale dei ruoli PTA:

1. Un dirigente amministrativo con funzioni di Presidente;
2. titolare incarico di funzione;
3. un dipendente dell'area dei funzionari

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla UOC Risorse Umane con proprio personale.

ART. 5 **FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO UTILIZZO**

Sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato aspirante alla mobilità, e distintamente per: area, profilo ed ambito o sede operativa, vengono formate distinte graduatorie da utilizzarsi nell'ordine di precedenza che segue:

1. graduatorie candidati appartenenti alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
2. graduatorie candidati appartenenti ad Enti pubblici di comparti diversi

Le graduatorie possono essere utilizzate, oltre che per la copertura dei posti messi a bando, anche per altri eventuali ulteriori posti disponibili riferibili agli ambiti per i quali le graduatorie sono state formate. Le graduatorie hanno durata massima di due anni dalla data di approvazione.

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso di passaggio ad altro Ente in data successiva alla presentazione della domanda.

Ai candidati in posizione utile per l'assunzione verrà preventivamente richiesta la conferma della volontà di trasferimento. L'interpellato è tenuto a far pervenire la propria accettazione entro il termine perentorio di gg. 5, a pena di decadenza dalla procedura.

L'Azienda acquisita la conferma della volontà di trasferimento da parte del candidato, adotta l'atto di accoglimento della domanda di trasferimento e richiede il nulla osta all'Ente di appartenenza.

L'Ente di appartenenza del dipendente dovrà esprimere il proprio nulla osta al trasferimento nel termine di 20 gg. dalla richiesta e stabilire una data di trasferimento entro il termine massimo di tre mesi dal nulla osta. In caso di mancato o difforme riscontro nei termini sopra indicati, il procedimento si intende concluso con esito negativo, salvo specifici diversi accordi fra gli Enti interessati.

L'immissione in servizio del dipendente trasferito è subordinata all'accertamento dell'idoneità psico-fisica alle mansioni da parte del Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Al dipendente assunto per trasferimento a seguito della presente procedura, viene applicato il vincolo di permanenza di 5 anni di cui di cui all'art. 35, comma 5/bis, del D.lgs 165/2001.

All'atto del trasferimento l'Azienda non si fa carico:

- dell'eventuale residuo ferie non godute maturato dal vincitore presso l'Azienda/Ente di provenienza e relativo ad annualità precedenti a quella di trasferimento;
- dell'eventuale residuo ore maturato dal vincitore presso l'Azienda/Ente di provenienza

Art. 6 **MOBILITÀ PER COMPENSAZIONE**

Ai sensi dell'art. 7 del DPCM 05.08.1988, n. 325, è consentita in ogni momento la mobilità presso altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione fra due dipendenti di corrispondente profilo professionale. Non sono accettate mobilità di scambio fra più di due dipendenti (c.d. triangolazioni).

L'accoglimento della domanda di mobilità per compensazione in entrata è subordinata alla valutazione positiva del curriculum di cui all'art. 3.

L'accoglimento della domanda di mobilità per compensazione in uscita del dipendente dell'Azienda, non è automatico. L'Azienda, con cadenza di norma trimestrale, emette un apposito avviso interno (anche cumulativo delle domande pervenute) finalizzato a verificare l'eventuale contestuale interesse alla mobilità da parte di altri dipendenti, presso l'altro Ente interessato dalla compensazione.

Nel caso di presenza di altri interessati alla mobilità in uscita, ai fini della scelta del soggetto, verranno applicati i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie di cui al presente regolamento; trattandosi di mobilità in uscita verrà presa a riferimento la sede dell'Ente di destinazione della mobilità.

La mobilità per compensazione è in ogni caso subordinata al nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

L'immissione in servizio del dipendente trasferito è subordinata all'accertamento dell'idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche da parte del Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008.



Al dipendente assunto per trasferimento a seguito della presente procedura, viene applicato il vincolo di permanenza di 5 anni di cui di cui all'art. 35, comma 5bis, del d.lgs 165/2001.

All'atto del trasferimento l'Azienda non si fa carico:

- dell'eventuale residuo ferie non godute maturato dal vincitore presso l'Azienda/Ente di provenienza e relativo ad annualità precedenti a quella di trasferimento;
- dell'eventuale residuo ore maturato dal vincitore presso l'Azienda/Ente di provenienza.